

**Deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07**

**Disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 27 giugno 2007

**Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto legge n. 73/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2004, n. 134/06;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07.

**Considerato che:**

- l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 73/07 dispone che l'Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;
- l'accessibilità dei suddetti dati a partire dal 1° luglio 2007 è essenziale per l'apertura del mercato;
- è stata avviata la procedura di cooperazione con il Garante della protezione dei dati personali prevista dalla legge per la determinazione degli aspetti modali concernenti il rispetto delle garanzie per il trattamento dei dati personali.

**Ritenuto opportuno:**

- provvedere, in esecuzione del decreto legge n. 73/07, con urgenza e immediata efficacia, alla definizione della disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;
- rinviare a successivo provvedimento la definizione di norme per la copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica o di gas naturale per l'attuazione di tale disciplina;
- rinviare a successivo provvedimento la specificazione di limiti e obblighi per i venditori per il corretto utilizzo dei dati di base dei consumi, in conformità all'esito della procedura di cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali

**DELIBERA**

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 73/07, la seguente disciplina in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale:

**Articolo 1**

*Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si adottano le seguenti definizioni:
  - a) "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - b) "cliente finale" è un soggetto che acquista l'energia elettrica e/o il gas naturale per uso proprio;
  - c) "cliente finale domestico" è un cliente finale di energia elettrica identificato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07, ovvero, ai soli fini degli adempimenti previsti dal presente provvedimento, un cliente finale di gas naturale con un consumo fino a 200.000 metri cubi all'anno a condizioni standard e titolare di un punto di riconsegna riconducibile alle categorie d'uso previste dalla classificazione contenuta nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
  - d) "dati di base" sono i dati relativi al cliente finale domestico necessari per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica o di gas naturale; i dati di base sono costituiti da:
    - i) cognome e nome;
    - ii) indirizzo civico del punto di prelievo per la fornitura di energia elettrica o del punto di riconsegna della rete di distribuzione per la fornitura del gas naturale;
    - iii) per la fornitura di energia elettrica, tipo di misuratore installato (monofase o trifase) e conformità o meno del misuratore medesimo ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 6 della deliberazione n. 292/06;

- iv per la fornitura di gas naturale, codice identificativo dell'impianto di regolazione e misura (codice REMI) di cui al capitolo 10 del Codice di rete Snam Rete Gas;
  - v per la fornitura di gas naturale, il fattore di correzione di cui al paragrafo 9.2.1 del Codice di rete distribuzione gas, o indicazione della presenza del convertitore dei volumi;
  - vi consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale riportati in condizioni standard, e indicazione del periodo cui tale consumo si riferisce;
  - vii potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore di gas naturale;
- e) "consumo totale annuo" è la quantità di energia elettrica o di gas naturale prelevata dal cliente finale domestico, riferita agli ultimi dodici mesi antecedenti l'ultima lettura o autolettura disponibile. In ogni caso l'ultima lettura o autolettura non deve riferirsi ad una data anteriore a 18 (diciotto) mesi precedenti la data di richiesta dei dati. Per i clienti attivi da meno di 12 mesi, il distributore rende disponibile i dati, eventualmente stimati, relativi alla quantità di energia elettrica o di gas naturale prelevata dal cliente medesimo, a partire dalla data di attivazione.
- Con riferimento ai consumi di elettricità, qualora disponibili, il distributore è tenuto a comunicare i dati relativi alla ripartizione del consumo totale annuo secondo le fasce orarie F1, F2, F3 o, in mancanza del dettaglio dei consumi nelle fasce F2 e F3, secondo le fasce orarie F1, F23 definite dal TIV;
- f) "distributore" è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione dell'energia elettrica o di gas naturale;
  - g) "posta elettronica certificata" è ogni sistema di posta elettronica nel quale, con le modalità previste dalla legge, è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici da un gestore iscritto all'elenco pubblico del CNIPA;
  - h) "venditore" è il soggetto autorizzato alla vendita di gas sul mercato libero dal Ministero dello Sviluppo Economico e il venditore di energia elettrica sul mercato libero iscritto nell'elenco istituito ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 134/07 o la cui attività risulti dai certificati emessi dalle Camere di Commercio;
  - i) "potenza impegnata espressa in kW" è la potenza impegnata come definita dal comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07;

## **Articolo 2**

### *Ambito e periodo di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento si applica ai distributori e ai venditori, limitatamente ai dati di base dei clienti finali domestici, fino al raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base di valutazioni dell'Autorità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

### **Articolo 3**

#### *Richiesta di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici*

- 3.1 Lo scambio di informazioni tra venditori e imprese distributrici, con riferimento ai dati di base dei clienti finali domestici, deve avvenire tramite utilizzo di una piattaforma telematica di comunicazione, realizzata anche congiuntamente da più distributori, al quale i venditori accreditati, potranno accedere mediante procedure di autenticazione forte e dalla quale potranno esportare i dati di base nei formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati. Tale piattaforma deve garantire integrità e segretezza dei dati trasferiti, certezza dell'avvenuta trasmissione dei dati, nonché la non discriminatorietà di accesso per i venditori.
- 3.1bis I distributori con un numero di punti di prelievo inferiore a 5.000 alla data di approvazione del presente provvedimento, in alternativa a quanto previsto dal comma 3.1, possono garantire lo scambio di informazioni relative ai dati di base anche attraverso messaggi di posta elettronica certificati o altro strumento telematico atto a garantire integrità e segretezza dei dati trasferiti, certezza dell'avvenuta trasmissione dei dati nonché la non discriminatorietà di accesso per i venditori;
- 3.2 Il venditore, nella richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici:
- a) indica la ragione sociale e partita IVA del venditore;
  - b) specifica se i dati di base di clienti finali domestici sono richiesti con riferimento alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di gas naturale o ad entrambe le forniture;
  - c) indica il comune o il gruppo di comuni a cui si riferisce la richiesta di accesso ai dati di base di clienti finali domestici;
  - d) si impegna formalmente a garantire il pieno rispetto di quanto previsto ai successivi articoli 5 e 6, sia direttamente sia indirettamente.

### **Articolo 4**

#### *Tempi di accesso ai dati di base dei clienti finali domestici*

- 4.1 Il distributore è tenuto ad inviare i dati di base dei clienti finali domestici richiesti in formato elettronico con uno dei mezzi telematici indicato al precedente comma 3.1 entro il termine perentorio di venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
- 4.2 Il distributore registra al fine di successivi eventuali controlli e documenta al richiedente i casi in cui non sia stato in grado di rispettare il termine di cui al comma precedente per cause di forza maggiore o di terzi.

### **Articolo 5**

#### *Utilizzo dei dati di base dei clienti finali domestici*

- 5.1 Il venditore, una volta acquisiti i dati di base, deve fornire ai clienti finali domestici, in allegato alle proposte commerciali cartacee, l'informativa di cui all'Allegato A alla presente deliberazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione del presente provvedimento, il venditore pubblica l'informativa di cui all'Allegato A sul proprio sito internet;

- 5.2 Il venditore deve utilizzare i dati di base a cui ha avuto accesso solo con modalità strettamente correlate all'invio delle proposte commerciali cartacee relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e non può conservare i dati relativi a clienti finali domestici che, decorso un termine non superiore a sei mesi dalla data di messa a disposizione dei dati di base, non abbiano aderito alla proposta commerciale.
- 5.3 Il venditore deve comunque cancellare i dati di base dei clienti finali domestici decorso il termine di cui all'articolo 2 della presente deliberazione;

### **Articolo 6**

#### *Informativa ai clienti finali domestici in merito al trattamento dei dati di base*

- 6.1 Il distributore è tenuto a informare i clienti finali domestici, prima di fornire i dati di base ai venditori, preferibilmente con formule sintetiche e colloquiali idonee a specificare gli elementi previsti dal decreto legislativo n. 196/03.
- 6.2 Ai fini dell'adempimento all'obbligo previsto dal comma 6.1, entro la data del 31 marzo 2008 il distributore:
- a) invia ai soggetti che svolgono il servizio di vendita di energia elettrica o del gas nei confronti dei clienti finali domestici allacciati alla propria rete una specifica comunicazione contenente l'informativa di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
  - b) pubblica l'informativa di cui all'Allegato B sul proprio sito internet.
- 6.3 Il soggetto che svolge il servizio di vendita di energia elettrica o del gas, sia esso venditore sul libero mercato o esercente la maggior tutela, allega alla bolletta inviata ai clienti finali domestici, entro il primo ciclo di fatturazione utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2008, l'informativa di cui alla lettera a) del precedente comma 6.2.
- 6.4 Nel caso di nuove connessioni, subentri, o volture la comunicazione di cui al precedente comma 6.2 lettera a) è resa disponibile dal soggetto che svolge il servizio di vendita di energia elettrica o del gas al cliente finale domestico entro 15 giorni dalla data di attivazione della fornitura, di subentro o di voltura e comunque non oltre il momento di addebito degli oneri di connessione.
- 6.5 È fatto divieto al distributore di trasmettere al venditore i dati di base dei clienti finali domestici che avessero manifestato il rifiuto alla comunicazione dei dati stessi in assoluto o nei confronti del venditore medesimo.
- 6.6 Anche in relazione a quanto prescritto all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 196/03, il distributore tiene un apposito registro dei dinieghi al trattamento dei dati di base nel quale devono essere riportati, per ciascun cliente, il codice di identificazione del punto di prelievo, di cui al comma 37.1 della deliberazione n. 111/06, o il codice di identificazione del punto di riconsegna della rete di distribuzione, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 138/04, la data in cui è stato comunicato il diniego stesso, se il diniego al trattamento dei

dati è riferito a tutti i venditori o solamente ad alcuni di essi e, in quest'ultimo caso, l'elenco dei venditori nei confronti dei quali il cliente non ha acconsentito al trattamento dei dati base;

## **Articolo 7**

### *Copertura dei costi sostenuti dai distributori*

- 7.1 Gli investimenti necessari all'adempimento delle disposizioni del presente provvedimento sono riconosciuti nell'ambito dei meccanismi di remunerazione del capitale investito in corso di periodo regolatorio ed i relativi oneri sono posti in capo ai clienti finali domestici.
- 7.2 I costi di cui al comma 7.1 sono coperti tramite le componenti tariffarie a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione.
- 7.3 I costi operativi connessi alle attività che il presente provvedimento dispone vengano svolte dal distributore entro la data dell'1 ottobre 2008 (di seguito: attività preliminari) vengono quantificati e riconosciuti dall'Autorità sulla base dei costi mediamente stimati per le attività medesime, anche desumibili dai preventivi forniti dai distributori, con l'esclusione dei costi destinati a capitalizzazione.
- 7.4 Il costo riconosciuto di cui al comma 7.3 è determinato dall'Autorità, anche previa valutazione di congruità dei preventivi forniti dai distributori, sulla base dei costi per il personale, dei costi per servizi, del tempo macchina, del valore del tempo macchina e tenendo conto di una quota di spese generali convenzionalmente fissata pari al 20% dei costi riconosciuti.
- 7.5 La copertura dei costi riconosciuti di cui al precedente punto 7.3 avviene, tramite l'adeguamento della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, posta a carico dei clienti domestici, a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2008 e dimensionata in modo da consentire il completo recupero degli oneri non oltre la fine dell'anno 2009.
- 7.6 E' affidato alla Direzione tariffe dell'Autorità il compito di avviare, entro la data del 15 aprile 2008, una specifica raccolta dati nell'ambito della quale sarà richiesto ai distributori di fornire il piano operativo per lo svolgimento delle attività preliminari di cui al punto 7.3 ed il dettaglio delle risorse previste per la realizzazione del piano operativo suddetto.
- 7.7 Entro il 15 ottobre 2008, i distributori sono tenuti a comunicare all'Autorità, a firma del legale rappresentante, l'avvenuta attivazione a partire dall'1 ottobre 2008 dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori secondo le disposizioni del presente provvedimento. In caso di ritardi rispetto alla data dell'1 ottobre 2008, il distributore è tenuto a versare le maggiorazioni di cui al precedente comma 7.5 al conto di cui all'articolo 62 del TIT, dal momento dell'attivazione delle componenti medesime fino alla messa in attività del suddetto sistema di comunicazione.
- 7.8 I costi operativi connessi alle attività che il presente provvedimento dispone vengano svolte dal distributore successivamente alla data dell'1 ottobre 2008 saranno tenuti in conto nell'ambito degli ordinari aggiornamenti annuali dei

costi riconosciuti tramite la componente relativa ad eventi imprevedibili ed eccezionali, mutamenti del quadro normativo e variazioni degli obblighi relativi al servizio universale, prevista dall'articolo 19, lettera b) della legge n. 481/95 e verranno posti in capo ai clienti finali domestici.

- 7.9 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 7.8, i distributori sono tenuti a tenere separata evidenza contabile degli investimenti e degli altri costi connessi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento;

## **Articolo 8**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 8.1 Qualora l'ultima lettura o autolettura disponibile sia riferita ad una data anteriore a 18 (diciotto) mesi precedenti la data di richiesta dei dati di base, il distributore è tenuto a comunicare al venditore la migliore stima relativa al consumo del cliente riferito ad un periodo di 12 (dodici) mesi anteriori il bimestre precedente la richiesta dei dati di base, specificando al venditore che il dato comunicato è stimato.
- 8.2 In fase di prima attuazione, al fine di concedere ai clienti finali domestici il tempo sufficiente a manifestare l'eventuale rifiuto alla comunicazione dei propri dati di base, ed ai distributori di recepire e registrare nei propri data base le eventuali comunicazioni di rifiuto dei propri clienti al trattamento dei dati di base, è fatto divieto al distributore di dar corso alle richieste di accesso ai dati di base fino all'1 ottobre 2008, data a partire dalla quale decorrerà il termine di cui al comma 4.1 della presente deliberazione;
2. di inviare il presente provvedimento al Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito della procedura di cooperazione avviata, affinché possa assumere le determinazioni di propria competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data di pubblicazione.

27 giugno 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis